

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 131/11/2011**

**Svolgimento del processo.**

Il sig. Ma. An. ricorre contro l'iscrizione ipotecaria, per mancato pagamento di tributo, effettuato dall'esattoria su immobile che ritiene apportato a fondo patrimoniale costituito in parti uguali con il coniuge. Egli sostiene che il fondo patrimoniale fosse opponibile all'amministrazione finanziaria proprio per le finalità di garanzia delle esigenze di famiglia.

I giudici di primo grado, pur rilevando il diverso giudizio giurisprudenziale in merito, ritengono il fondo patrimoniale opponibile in sede di iscrizione ipotecaria ex art. 76 e 77 del DPR 602/73. Accolgono il ricorso e compensano le spese. L'appello dell'esattoria mira a specificare come l'iscrizione ipotecaria abbia natura di atto cautelare e non di esecuzione patrimoniale del debitore.

Motivi della decisione. L'iscrizione ipotecaria non può costituire un atto di esecuzione, in quanto con essa il debitore non viene spossessato del bene sul quale viene effettuata. L'art. 77 DPR 602, non pone limiti minimi di valore per l'iscrizione dell'ipoteca. L'art. 168 del c.c. stabilisce che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi e per l'amministrazione rinvia alle norme sull'istituto della comunione. Da ciò discende che, l'iscrizione ipotecaria per debiti di uno dei due coniugi è legittima. D'altronde, sentenze della Suprema Corte, hanno stabilito che: "l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita solo per debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia, intesi peraltro non in senso restrittivo ma anche con più ampie esigenze al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative". Ne consegue che i debiti tributari derivanti dallo stesso contribuente per la sua attività di imprenditore, attività tesa alla produzione di reddito per il sostenimento della famiglia, non possono essere esclusi tra i debiti di famiglia. Per quanto suddetto, la Commissione ritiene legittima l'iscrizione ipotecaria ricorsa e in conseguenza accoglie l'appello dell'esattoria. In considerazione della complessità e dell'incertezza della normativa ritiene di compensare tra le parti in via equitativa le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio.

Spese compensate.